

## TRIB. ROMA

26 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: BUCCI

ESTENSORE: TIRELLI

PARTI: PSDI

CARIGLIA

MARTINI

(Avv. Paoletti, Morbidelli,  
Righi)

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

GUGLIELMI

(Avv. Pace)

BARBATO

BEHA (N. C.)

**Partito politico • Diritti della personalità • Diritto all'identità personale • Diritto all'onore ed alla reputazione • Distinzione • Fattispecie • Lesione • Diritto di satira • Esercizio • Estremi.**

*L'attività di satira — che corrisponde ad un'antichissima esigenza di controllo sociale e di ridimensionamento dei potenti e dei famosi e trova del resto riconoscimento anche in norme costituzionali (artt. 9, 21, 23 e 33) — può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta, non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto di libero insulto. Deve pertanto reputarsi lesiva della reputazione, ma non anche dell'identità personale, del partito politico — che è titolare di diritti della personalità — la trasmissione satirica nella quale siano contenute affermazioni denigratorie del partito stesso, non direttamente collegate con la situazione oggetto di satira.*

**Diritti della personalità • Lesione del diritto all'identità personale • Risarcibilità ex se del danno conseguente • Esclusione • Danno morale • Risarcibilità • Sussistenza di una fattispecie criminosa • Necessità • Citazione in giudizio degli autori della**

**trasmissione televisiva lesiva • Necessità ai fini dell'accertamento incidenter tantum del reato • Esclusione.**

*Anche se ogni lesione dei diritti fondamentali della persona umana integra un danno ingiusto di per sé risarcibile, il risarcimento del danno morale postula pur sempre che la lesione sia stata cagionata da un fatto costituente reato. Non osta peraltro all'accertamento incidenter tantum dell'illecito penale la mancata citazione in giudizio degli autori della trasmissione, nell'ambito della quale sia stato consumato quest'ultimo.*

**Diritti della personalità • Persona fisica membro di partito politico • Lesione dell'onore e della reputazione del membro concorrente con quella del partito politico • Ammissibilità • Sussistenza • Fattispecie • Esclusione.**

*La lesione dell'onore e della reputazione di un membro di partito politico può concorrere con quella arrecata al partito stesso, qualora le espressioni usate non si esauriscano in valutazioni denigratorie del solo ente, ma investano anche i suoi componenti attraverso riferimenti espliciti od indiscriminati coinvolgimenti nelle accuse.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 15-16 dicembre 1988 il Partito Socialista Democratico Italiano, Antonio Cariglia e Luigi Martini convenivano in giudizio la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., Angelo Guglielmi, Andrea Barbato e Oliviero Beha esponendo che alle ore 15.30 del 6 novembre 1988 era andata in onda su Rai Tre una trasmissione dal titolo « Va' pensiero » condotta dal Barbato e dal Beha; che nel corso del programma era stato gravemente offeso l'ono-

re e la reputazione del partito e dei suoi iscritti; che del fatto dovevano rispondere anche la RAI ed il Guglielmi, all'epoca direttore responsabile della terza rete. Concludevano, quindi, per il risarcimento dell'intero danno e per l'attribuzione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge 8 febbraio 1948 n. 47 in misura complessivamente pari a L. 2.000.000.000 da devolvere alla Fondazione Filippo Turati. Con vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Mentre il Barbato ed il Beha rimanevano contumaci, la RAI ed il Guglielmi si costituivano contestando la fondatezza della pretesa avversa di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese ed onorari.

Istruita mediante la produzione delle videocassette della trasmissione, la causa veniva rimessa al Collegio che all'udienza del 28 maggio 1993 l'assegnava a sentenza sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Osserva innanzitutto il Collegio che a partire dagli anni '70, i giudici di merito (specialmente i pretori) iniziarono ad affermare l'esistenza di un diritto alla identità personale e, cioè, di un diritto di ogni individuo all'esatta rappresentazione dei propri atti, comportamenti ed opinioni (Pret. Roma 6 maggio 1974 in *Giur. It.* 1975, I, 2, 514; Pret. Torino 30 maggio 1979 in *Giust. civ.* 1980, I, 969, e Pret. Roma 2 giugno 1980 in *Giust. civ.* 1981, I, 632).

Tale diritto a non veder deformata la propria immagine complessiva venne riconosciuto, poi, non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche ed alle associazioni non riconosciute e, più in particolare, ai partiti per i quali si è parlato, con maggiore specificazione, di un diritto all'identità politica (Pret. Roma 11 maggio 1981 in *Giust. civ.* 1982, I, 817 e Trib. Roma 15 settembre 1984 in *Giur. it.* 1986, I, 2, 480).

Allineandosi alle predette pronunce, anche la Suprema Corte ha finito per ammettere che ciascun soggetto ha un preciso interesse a « non vedere all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico, professionale » (C. Cass. 22 giugno 1985 n. 3768 in *Foro it.* 1985, I, 2211).

Con tale sentenza è stato altresì chiarito che pur riconducendosi tutti al valore integrale ed unitario della persona (così come contemplata dall'art. 2 Cost.), poteva riconoscersi soltanto una certa correlazione, ma non un rapporto di immedesimazione o di comprensione di tutti gli altri diritti della personalità in quello all'identità.

Quest'ultimo andava, perciò, nettamente distinto dagli altri che, essendo singolarmente previsti a tutela di vari e specifici interessi fondamentali, non potevano essere riguardati come semplici profili ad aspetti di un unico ed omnicomprensivo diritto.

In applicazione di tali principi pare, dunque, da ritenere che nel caso di lesione di un interesse fondamentale, possa aversi — a seconda dei casi — non solo una violazione del diritto all'identità, ma anche — o soltanto — una violazione di un altro diritto della personalità.

Qualora non abbia intaccato la proiezione sociale dell'interessato, l'offesa arrecata ad una persona o ad un gruppo potrà, in altre parole, rappresentare non già una violazione del diritto all'identità, ma unicamente una violazione del diritto all'onore od alla reputazione.

Non ogni scritto, discorso od immagine oggettivamente offensivo o denigratorio potrà, tuttavia, costituire fonte di responsabilità per il suo autore.

Costui non sarà, infatti, obbligato ad alcun risarcimento nel caso in cui l'offesa sia stata arrecata, ad esempio, nel legittimo esercizio del diritto all'informazione ovvero del diritto di satira.

Rispondendo ad un'antichissima esigenza di controllo sociale e di ridimensionamento dei potenti e dei famosi in genere e trovando oggi fondamento nella stessa Costituzione (e, più precisamente, negli artt. 9, 21, 23 e 33: v. Pret. Roma 16 febbraio 1989 in *Foro it.* 1900, I, 3038), il diritto di satira è destinato, infatti, a prevalere sul confliggente diritto all'onore od alla riservatezza del soggetto preso di mira.

Quest'ultimo non potrà, pertanto, dolersi di essere stato beffeggiato attraverso la caricatura o l'esagerazione dei suoi tratti fisici o delle azioni da lui poste in essere od a lui riferibili.

Naturalmente, poiché diritto di satira non equivale a diritto di libero insulto, occorrerà che la battuta, la vignetta o il filmato si mantengano nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta. Parte attrice ha sostenuto che i convenuti avevano superato i predetti limiti in quanto alle ore 15.30 di domenica 6 novembre 1988 era stata mandata in onda, su Rai Tre, una trasmissione dal titolo «Va' pensiero».

Nel corso del programma e, più precisamente, nell'ambito del segmento denominato «Televalzer» era stato inserito lo spot «Notizie dal futuro - come saranno nel 2001» del seguente testuale tenore: «Il presidente della Corte dei Conti, Franco Nicolazzi, è intervenuto ieri, 6 novembre 2003, al convegno "il PSDI non vende fumo"; quello è già in mano ai senegalesi... Nicolazzi si è, poi, recato ad inaugurare la nuova sede del PSDI dedicata a Mario Tanassi. Si tratta di una sede modello. Tutti gli uffici sono forniti di branda, televisore e doccia. Ci sono locali per la ricreazione e può ospitare fino a duemila militanti anche se ci sono già stati problemi di sovraffollamento. Il presidente della Corte dei Conti, Franco Nicolazzi, ha poi definito aberrante la campagna di disinformazione scatenata contro il PSDI dal Ministro della Sanità Wanda Marchi ed ha fermamente precisato che il PSDI non si trasmette con un bacio o un abbraccio, né scambiandosi un bicchiere né da animali domestici. Insomma, mente chi sostiene che tutti i socialdemocratici sono immunodeficienti. Al contrario, ve ne sono moltissimi che non sono affatto immuno. Ora, poi, che si avvicinano le elezioni del 2004 finiamola una buona volta con lo slogan "PSDI se lo conosci lo eviti, se lo conosci non lo voti"». Tenuto conto di quanto sopra e considerato che tutta la parte sulla nuova sede era stata accompagnata dalle immagini di un carcere e delle relative celle e che il simbolo del partito era stato rappresentato con una moneta da dieci lire al posto del sole nascente, il PSDI, il Cariglia e il Martini hanno richiesto il risarcimento dell'intero danno così patito.

La RAI ed il Guglielmi si sono opposti all'accoglimento delle istanze avverse sostenendo che l'intera trasmissione aveva rappresentato legittimo esercizio del diritto di satira in quanto diretta a stigmatizzare un noto scandalo precedentemente esploso e, cioè, quello delle c.d. carceri d'oro in cui era rimasto coinvolto Franco Nicolazzi, alto esponente del PSDI e Ministro dei Lavori Pubblici. Tali essendo le rispettive posizioni dei litiganti, osserva il Collegio che la parte dello spot secondo la quale il PSDI non venderebbe fumo appare, in definitiva, trascurabile perché non dotata di particolare capacità offensiva.

La parte relativa alla nuova sede ed al simbolo del partito sembra, invece, effettivamente denigratoria ma, comunque, giustificata dal tipo e

dall'oggetto dello scandalo nonché dalla levatura degli esponenti coinvolti. La parte relativa all'accostamento con l'AIDS ed alla modifica dello slogan per la sua prevenzione appare, al contrario, già da riprovare, in quanto, non collegandosi direttamente — nemmeno in modo esasperato — con la vicenda delle carceri d'oro, non avrebbe dovuto raggiungere un tono ed un livello così pesanti come quelli voluti dagli autori (v. orientativamente, sul limite della continenza, C. Cass. 92/2885). Decisamente inaccettabile sembra, infine, la parte con la quale, asserendosi che i socialdemocratici non erano tutti immunodeficienti in quanto moltissimi risultavano « affatto immuni » il PSDI è stato inequivocabilmente presentato come un partito composto da numerosissimi deficienti.

Non sembrando possibile scendere al di sotto dei limiti della civile convivenza, pare, infatti, da escludere la possibilità di qualificare espressamente un gruppo od una persona come un deficiente od un'accollita di molti deficienti. Ciò posto, sembra da ritenere che i brani sopra riportati non abbiano comportato alcuna seria deformazione dell'identità politica del PSDI, ma soltanto una lesione della sua reputazione.

Conformemente alla dottrina ed alla giurisprudenza prevalente, pare, infatti, da ritenere che tale tipo di offesa possa essere arrecata non soltanto alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche (c. Cass. 16 gennaio 1986 Simeoni e D'Amato in *Dir. infor.* 1986, 58) ed alle associazioni non riconosciute (c. Cass. 23 ottobre 1962, Gazzoli, in *Giust. pen.* 1963, II, 295, 11 marzo 1980, Novi, in *Mass. pen.* 1981, 1746 e Trib. Roma, 19 gennaio 1984 in *Cass. pen.* 1984, 1265).

Venendo, ora, alla determinazione del pregiudizio concretamente patito dal PSDI, occorre premettere che in comparsa conclusionale i convenuti hanno sottolineato che la controparte non aveva citato in giudizio gli autori dell'inserito satirico e che, pertanto, il Tribunale, non potendo deliberare, neppure incidentalmente, il carattere criminoso dei brani, non avrebbe potuto liquidare alcunché a titolo di c.d. danno morale.

Nella memoria di replica gli attori hanno dal canto loro obiettato che l'eccezione avversaria era priva di qualsiasi rilevanza in quanto l'art. 2059 c.c. non avrebbe potuto venire nemmeno in considerazione nella fattispecie in esame.

Trattandosi di lesione del diritto all'identità personale, si era in presenza di un danno immediatamente risarcibile ex art. 2043 c.c. in quanto costituente « una sorta di *tertium genus* fra il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale di cui all'art. 2059 c.c. ».

Simile argomentazione appare carente in quanto, pur riconoscendosi che ogni lesione dei diritti fondamentali della persona costituisce di per sé un danno ingiusto sempre risarcibile indipendentemente dalla sua idoneità a produrre ulteriori conseguenze di carattere patrimoniale (v. al riguardo, a proposito del danno alla salute, C. Cost. 14 luglio 1986 n. 184 in *Foro it.* 1986, I, 2053) non sembra, d'altra parte contestabile che oltre al risarcimento del predetto pregiudizio, l'interessato possa richiedere anche il risarcimento del c.d. danno morale ogni qualvolta la lesione sia stata cagionata da un'azione od omissione costituente reato (v. in tal senso anche la citata C. Cost. 86/184).

Non potendo attribuirsi alla mancata citazione degli autori l'efficacia ostativa pretesa dai convenuti e sembrando da ravvisare gli estremi del reato nella trasmissione del 6 novembre 1988, avrebbe potuto teoricamente esaminarsi anche l'eventualità di liquidare al PSDI pure il risarci-

mento del c.d. danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (per l'ammissibilità di tale tipo di risarcimento in favore di una persona giuridica e, più in particolare, dello Stato, v. C. Cass. 5 dicembre 1992 n. 12591 e 10 luglio 1991 n. 7642 in *Giust. civ.* 1991, I, 1955).

Stante, però, l'esplicita limitazione operata dall'attore in comparsa di replica e considerato che con quest'ultima non possono introdursi domande nuove, ma possono abbandonarsi o ridursi quelle in precedenza formulate, può riconoscersi al PSDI soltanto il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa dell'ingiusta lesione del suo diritto alla reputazione (la diversa qualificazione del bene leso effettuata dall'istante non sembra costituire alcun ostacolo, toccando al giudice il compito di dare alla fattispecie l'esatto *nomen iuris*).

Avuto allora riguardo all'epoca della trasmissione, alla sua collocazione oraria e settimanale, al presumibile numero degli spettatori ed al tipo delle offese, stimasi congruo liquidare in via equitativa al PSDI la complessiva somma di L. 30.000.000 all'attualità.

Il pagamento della predetta somma dovrà essere effettuato in solido non soltanto dalla RAi e dal Guglielmi (all'epoca direttore responsabile di Rai Tre), ma anche dal Barbato e dal Beha (conduttori della trasmissione).

Tenuto, infatti, conto della collocazione centrale dell'inserito satirico e della importanza del medesimo nella economia della trasmissione, pare da presumere che il segmento sia stato pienamente voluto e condiviso dai conduttori in concorso con gli autori Di Iorio e Quisi.

Il PSDI ha, peraltro, richiesto anche la liquidazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge n. 47/48 nonché dell'ulteriore pregiudizio economico subito a causa della probabile diminuzione dei contributi degli iscritti.

Tale domanda appare da respingere innanzitutto perché la sanzione di cui all'art. 12 legge n. 47/48 può essere inflitta soltanto nel caso di diffamazione a mezzo stampa.

Aggiungasi, poi, che l'attore non ha fornito alcun elemento idoneo anche solo a far presumere la dedotta diminuzione dei contributi (che, ove realmente avvenuta, sembrerebbe da ricollegare non tanto alla trasmissione « Va' pensiero » quanto, semmai, al grave scandalo avvenuto poco prima).

Passando, infine, all'esame delle domande proposte dal Cariglia e dal Martini nella loro qualità di iscritti al PSDI, giova rammentare che con sentenza 22 marzo 1988 (in *Riv. pen.* 1989, 96) la Suprema Corte ha stabilito che in caso di ingiuria o diffamazione di una persona giuridica od ente collettivi, non è preclusa la configurabilità di concorrenti offese all'onore od alla reputazione dei singoli partecipanti a condizione, però, che le espressioni usate non si esauriscano in valutazioni denigratorie del solo ente, ma investano anche i suoi componenti attraverso riferimenti espliciti od indiscriminati coinvolgimenti nelle accuse.

La domanda proposta dal Cariglia e dal Martini, pare, quindi, da respingere sembrando da escludere un loro coinvolgimento diretto da parte della trasmissione « Va' pensiero ».

I convenuti vanno, da ultimo, condannati al pagamento delle spese in favore del PSDI.

Sussistono, invece, giusti motivi per dichiararle interamente compensate fra i convenuti ed il Cariglia ed il Martini.

Non sembrano ricorrere le condizioni per la concessione della richiesta provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale così provvede:

- a) condanna i convenuti a pagare in solido al PSDI la somma di L. 30.000.000 all'attualità;
- b) respinge la domanda proposta dal Cariglia e dal Martini;
- c) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del PSDI liquidando le stesse in L. 250.000 per esborsi, L. 850.000 per diritti e L. 3.500.000 per onorari;
- d) dichiara interamente compensate le spese di lite fra i convenuti, il Cariglia ed il Martini.

### **RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

**L**a sentenza in epigrafe costituisce un ulteriore momento della elaborazione giurisprudenziale ormai abbastanza articolata (cfr., infatti, Trib. Roma, 5 giugno 1991, in questa *Rivista*, 1992, 64, con nota di C. VIGLI; ID., 13 febbraio 1992, *ibidem*, 844; ID., 11 febbraio 1993, in questa *Rivista*, 1993, 413 ss. ed *ivi*, in nota, ulteriori richiami), del c.d. diritto di satira.

Le considerazioni che si leggono nella decisione qui pubblicata appaiono in effetti particolarmente equilibrate, soprattutto laddove viene individuata — come condizione intrinseca di liceità della satira — l'esistenza di una relazione immediata fra la manifestazione del pensiero e la vicenda, o, più in generale, il contesto fattuale oggetto della satira.

Interessante pare altresì la precisazione, che pure si legge in sentenza, nel senso che la mancata citazione in giudizio degli autori della manifestazione del pensiero satirica in ipotesi lesiva non osta all'accertamento incidentale della sussistenza di un reato, ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale in favore della vittima del fatto lesivo: anche se, in effetti, la soluzione prescelta — in astratto coerente ai principi in tema di efficacia soggettiva ed oggettiva del giudicato civile — suscita qualche dubbio, in considerazione del pregiudizio di fatto, ancorché non giuridico, che può derivare ad un soggetto dal vedere accertata, sia pure incidentalmente ed ai limitati fini della liquidazione del danno non patrimoniale, la rilevanza penale di un fatto da lui commesso.

Costituiscono, poi, espressioni di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (e si vedano già le citazioni contenute in sentenza) i principi enunciati in ordine alla distinzione tra diritto all'identità personale e diritto all'onore ed alla reputazione nonché circa la spettanza di situazioni giuridiche soggettive di questo genere anche in capo a soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr., tra gli altri precedenti, sul punto, Trib. Roma, 26 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 868 con nota di M. CLEMENTE nonché alcuni provvedimenti cautelari emessi dalla Pretura di Roma: Pret. Roma, 16 giugno 1989, in questa *Rivista*, 1990, 199; ID. 26 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 200, con nota di A. GIAMPIERI; ID. 23 marzo 1990, in questa *Rivista*, 1990, 601).

Meno lineare risulta la parte della motivazione dedicata alla individuazione del danno risarcibile: il ragionamento del Tribunale evidenzia, in

effetti, le difficoltà (denunciate da tempo da autorevole dottrina: cfr. C. CASTRONOVO, « *Danno biologico* » senza miti, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 1 ss. e, con riferimento al diritto all'identità personale, A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 301 ss.) e le inaccettabili forzature del sistema cui può dare luogo l'utilizzazione del rimedio risarcitorio a fronte di ipotesi di lesione di diritti della personalità.

C.S.